

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



23474/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere -

Oggetto

Opposizione allo stato
passivo

Ud. 01/07/2020 - CC

R.G.N. 22808/2018
non 23474
Rep. 1

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 22808-2018 proposto da:

DOVALUE S.P.A. già DOBANK SPA quale mandataria della
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappres. pro-tempore,
elettivamente domiciliata in []

che la

rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA GAMMA EDIL, s.r.l., in persona del
curatore p.t.;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il
22/06/2018;

3171
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con ordinanza emessa il 28.6.18, il Tribunale di Vercelli rigettò l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Gamma Edil s.r.l., relativa al riconoscimento della causa di prelazione ipotecaria afferente al credito oggetto di un decreto ingiuntivo, ammesso in chirografo, in quanto non munito di definitiva esecutorietà in data anteriore alla declaratoria di fallimento.

Ricorre in cassazione l'Unicredit s.p.a. e, per essa, la dOBANK s.p.a, con due motivi.

Non si è costituita la parte intimata.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 655 c.p.c., avendo il giudice delegato ammesso al passivo il credito documentato dal decreto ingiuntivo in chirografo, non riconoscendo la prelazione ipotecaria. Al riguardo, la ricorrente si duole che, sebbene secondo l'orientamento consolidato il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dopo il fallimento non sia opponibile al curatore, esso però legittimerebbe la causa di prelazione poiché accertata da titolo giudiziario ormai incontestabile.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2808 c.c., 655 e 647, c.p.c., in quanto la decisione impugnata poneva nel nulla le norme in materia di ipoteca, pur essendo stata accertata la definitiva esecutorietà del titolo giudiziario in sede di ammissione al passivo.

I due motivi di ricorso- esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi- sono infondati in applicazione del principio consolidato a tenore del quale, nel caso in cui la dichiarazione



di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Né può trovare applicazione l'art. 653 cod. proc. civ., norma che si giustifica unicamente nell'ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace; pertanto, all'inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass., n. 11811/14; n. 23679/17; n. 6918/05).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta i due motivi del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di consiglio dell'1 luglio 2020

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 OTT. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

